



CITTA' DI AMANTEA
(Provincia di Cosenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(in materia di Consiglio Comunale)

N. 59 del Reg. Data 03.05.2017	Oggetto: <i>Convenzione tra i comuni di Amantea, Nocera Terinese e Belmonte Calabro per la gestione associata dell'impianto di depurazione e di sollevamento a servizio dell'impianto di depurazione con esclusione di quelli ricadenti nei territori di competenza.</i>
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno Duemiladiciassette il giorno 03 del mese di MAGGIO alle ore 16,00 la Dott. Anna Aurora COLOSIMO, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell'08/02/2017 Commissario Straordinario del Comune di Amantea, con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI; ha adottato le deliberazione in oggetto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell'08/02/2017 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario Straordinario per l'Amministrazione del Comune di Amantea;

CONSIDERATO che alla stessa competono i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'Ufficio Segreteria Generale avente ad oggetto: *Convenzione tra i comuni di Amantea, Nocera Terinese e Belmonte Calabro per la gestione associata dell'impianto di depurazione e di sollevamento a servizio dell'impianto di depurazione con esclusione di quelli ricadenti nei territori di competenza.*

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a) del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.),
- b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

D E L I B E R A

- 1) **APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Segreteria Generale avente ad oggetto: *Convenzione tra i comuni di Amantea, Nocera Terinese e Belmonte Calabro per la gestione associata dell'impianto di depurazione e di sollevamento a servizio dell'impianto di depurazione con esclusione di quelli ricadenti nei territori di competenza.*
- 2) Allegare alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) **Disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito internet Istituzionale dell'Ente;



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Convenzione tra i comuni di Amantea, Nocera Terinese e Belmonte Calabro per la gestione associata dell'impianto di depurazione e di sollevamento a servizio dell'impianto di depurazione con esclusione di quelli ricadenti nei territori di competenza.

L'Ufficio Proponente: **Segretaria Generale**
Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto. **(Dott.ssa Maria Luisa Mercuri)**
Data 03-05-2014

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO - Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 – T.U.E.L.	Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: FAVOREVOLE Data <u>03-05-2014</u> Il Responsabile: (Dott.ssa Maria Luisa Mercuri)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L. Art.6 regolamento di Contabilità	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data <u>03-05-2014</u> Il Responsabile: (Dott. Gaetano Vigliatore)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervento Capitolo/ PEG Bilancio Corrente Esercizio - Competenza <u>Residui</u>	- somma stanziata - variaz. In aumento..... - variaz. In diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile..... Data _____ Il Responsabile: Dott. Gaetano Vigliatore.
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

Data e ora della seduta	Determinazione dell'organo deliberante
<u>03-05-2014</u>	<u>N. 59</u>
<u>ore 16-00</u>	<u>SI APPROVA</u>

Delibera n.
59

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Maria Luisa MERCURI)



Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Anna Aurora Colosimo

OGGETTO: Convenzione tra i comuni di Amantea, Nocera Terinese e Belmonte Calabro per la gestione associata dell'impianto di depurazione e di sollevamento a servizio dell'impianto di depurazione con esclusione di quelli ricadenti nei territori di competenza.

Premesso:

- **che** l'art. 118 della Costituzione stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- **che** l'art. 30 del Tuel (D.Lgs. n. 267/2000), al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevede che gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, nelle quali si disciplinano i fini della gestione associata, nonché la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Considerato:

- **che** l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto nuove norme in materia di gestione dei servizi dell'ente locale dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, stabilendo, tra l'altro, che l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare;
- **che** l'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", ha modificato il richiamato art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, sostituendo il comma 27, che ora individua le seguenti funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- **che** le convenzioni per la gestione associata dei servizi devono avere durata almeno triennale e che alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Evidenziato che presso il territorio comunale del Comune di Nocera Terinese è ubicato un depuratore la cui esecuzione è stata assicurata con fondi pubblici statali e regionali, nonché realizzata direttamente dal Commissario Straordinario per l'Emergenza in Calabria, il quale ha altresì realizzato il collegamento al predetto depuratore con la rete fognante dei Comuni di Amantea e Belmonte Calabro.

Considerato che il predetto depuratore e le reti collegate sono state consegnate dal predetto Commissario Straordinario per l'Emergenza in Calabria a far data dal 2009, determinando "di fatto" una gestione associata del relativo servizio.

Dato atto che i citati comuni hanno deciso di gestire, tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL il citato servizio di depurazione.

Tenuto conto che nell'organizzare e nello svolgere le proprie attività, la gestione associata si dovrà conformare ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi tendendo al costante miglioramento del servizio oggetto di convenzionamento, alla razionalizzazione.

Dato atto che il Comune di Nocera Terinese continua ad essere il Comune Capofila.

Ritenuto di dover disciplinare lo svolgimento del servizio di depurazione, attraverso apposite convenzioni, qui allegate;

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, resi ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA

1. **La premessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto
2. **Di prendere atto** dell'intervenuta consegna da parte del Commissario Straordinario per l'Emergenza Ambientale in Calabria, del depuratore realizzato presso il Comune di Nocera Terinese a cui è collegato la rete fognante del Comune di Amantea con conseguente ed inevitabile utilizzo del predetto impianto ai fini dello svolgimento del servizio di depurazione comunale.
3. **Di approvare** la convenzione tra i comuni di Amantea, Nocera Terinese e Belmonte Calabro per la gestione associata dell'impianto di depurazione e di sollevamento a servizio dell'impianto di depurazione con esclusione di quelli ricadenti nei territori di competenza.
4. **Di precisare** che il Comune di Nocera Terinese è il comune capofila.
5. **Di dare atto** che conseguentemente, lo schema di convenzione che regola i rapporti tra i Comuni di Nocera Terinese, Amantea e Belmonte Calabro costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE FOGNARIA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
presso _____

TRA

- il Comune di **Nocera Terinese**, con sede legale in Nocera Terinese presso la casa comunale, rappresentato dall'Avvocato Fernanda Gigliotti la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio n. _____ del _____
- il Comune di **Amantea**, con sede legale in Amantea, rappresentato Dott.ssa Anna Aurora Colosimo la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Commissario Straordinario del Comune suddetto, codice fiscale 86000330786, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione C.S. adottata con i Poteri del Consiglio Comunale n. _____ del _____
- il Comune di **Belmonte Calabro** con sede legale in Belmonte Calabro, rappresentato dal Dott. Bruno Francesco, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio n. _____ del _____

si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSO

- **che** l'art. 118 della Costituzione stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- **che** l'art. 30 del Tuel (D.Lgs. n. 267/2000), al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevede che gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, nelle quali si disciplinano i fini della gestione associata, nonché la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- **che** le convenzioni per la gestione associata dei servizi devono avere durata almeno triennale e che alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- **che** i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, con le deliberazioni sopra citate, hanno deciso di gestire in forma associata tra i comuni di **Amantea, Nocera Terinese e Belmonte Calabro dell'impianto di depurazione e di sollevamento a servizio dell'impianto di depurazione con esclusione di quelli ricadenti nei territori di competenza, al fine di perseguire l'obiettivo di coordinamento e di aggregazione delle gestioni locali, attraverso un modello collaborativo basato su accordi specifici, flessibili e calibrati sulle esigenze peculiari dei singoli comuni sottoscrittori, che consenta di assicurare un servizio connotato da maggiore efficacia, efficienza ed uniformità delle funzioni, riferite ad un ambito territoriale valutato ottimale.**

Art. 1

Oggetto e finalità della convenzione

1. I Comuni di **Nocera Terinese** nella qualità di comune capofila, nonché Comune di Amantea e Comune di Belmonte Calabro istituiscono l'Ufficio Comune per la gestione associata del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia dell'impianto di depurazione sito in Nocera Terinese e di sollevamento della rete fognaria ad esclusivo servizio del predetto depuratore e ricadenti in Nocera Terinese, con esclusione degli impianti di sollevamento, conseguenti al depuratore del Commissario Straordinario e denominati con la numerazione da 1 a 15, inclusa altresì la condotta fognaria su cui essi ricadono.

2 Gli impianti sono individuati nell'elenco allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

3. L'ambito territoriale su cui opera l'ufficio comune è individuato nel territorio dei Comuni che perfezionano la presente convenzione.

4. L'esercizio associato del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria consente ai comuni firmatari di raggiungere i seguenti fini e obiettivi:

- a) reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie all'espletamento dei compiti, garantendo maggiore qualità all'azione amministrativa ed implementando l'efficienza delle competenti strutture comunali;
- b) conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento delle funzioni oggetto della convenzione;
- c) rendere omogenei ed uniformi gli strumenti per la gestione delle procedure garantendo ai cittadini - utenti di tutte le comunità locali parità di trattamento e di applicazione nella materia oggetto della presente convenzione;
- d) attuare una gestione coordinata e ottimale dei servizi convenzionati mediante l'utilizzo programmato, razionale, efficiente ed efficace di quanto sarà messo a disposizione dai Comuni convenzionati;

Art. 2

Denominazione e sede dell'ufficio comune

1. L'ufficio per la gestione associata del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia dell'impianto di depurazione e di sollevamento della rete fognaria ricadenti nei territori dei comuni convenzionati, assume la denominazione di **"UFFICIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE, CONTROLLO E CUSTODIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN FORMA ASSOCIATA"** di seguito denominato per brevità **Ufficio Unico**.

2. Le relative funzioni vengono svolte mediante la costituzione di una struttura unica che avrà la sede amministrativa ed operativa presso il Comune di Nocera Terinese che assume, il ruolo di ente capofila responsabile della gestione.

3. La sede amministrativa ed operativa avrà sia compiti procedurali (istruttori) e sia compiti provvedimentali (decisori).

Art. 3

Attività dell'Ufficio Unico

1. L'Ufficio Unico svolge un'attività che comprende sia funzioni amministrative che decisorie a favore degli enti associati svolgendo, in particolare, le seguenti attività:

- armonizzazione degli adempimenti, rapporti con enti e soggetti terzi
- gestione tecnico – manutentiva e migliorativa degli impianti con ogni adempimento e verifica previsti per legge.
- verifica costante delle fognature comunali al fine di riscontrare eventuali anomalie di funzionamento provvedendo al disintasamento;
- pulizia programmata condotte per acque nere per eliminare residui solidi, incrostazioni, sedimenti e quant'altro possa determinare un blocco delle condotte stesse;
- interventi di riparazione delle condotte e/o sostituzione di alcuni collettori, deciso sia in base a valutazioni di inadeguatezza dimensionale, sia in presenza di segnali premonitori dei dissesti od a dissesti avvenuti;
- riparazione e/o sostituzione di caditoie e griglie e mantenimento in operosità delle stesse, al fine di garantire l'allontanamento delle acque meteoriche;
- controllo e manutenzione impianti di sollevamento, da effettuarsi tramite ditta specializzata nella revisione delle macchine elettromeccaniche;
- opere di ricostruzione e ripristino che si rendessero necessarie in seguito ad eventi eccezionali, caso fortuito o forza maggiore;
- adempimenti funzionali o complementari allo svolgimento di quelli di cui ai punti precedenti;

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra l'Ufficio Unico è collegato con tutti gli altri uffici e/o servizi titolari di compiti decisori connessi con la gestione degli impianti di tutti i comuni firmatari.

3. Per l'esercizio delle funzioni attribuite, l'Ufficio Unico potrà scegliere le soluzioni organizzative e le forme di gestione più idonee, al fine di garantire le migliori condizioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, compatibilmente con gli indirizzi operativi stabiliti dai comuni firmatari e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

4. A mero titolo esemplificativo, l'Ufficio Unico provvede a: operare in economia, assegnare mediante appalto a terzi i servizi affidati; collaborare con altri enti, aziende speciali e consorzi pubblici.

Art. 4

Attività di competenza dei singoli enti

1. Ogni Comune ha la facoltà di effettuare controlli sul servizio affidato, con diritto ad ottenere dal comune Capofila tutte le informazioni necessarie.
2. Ogni Comune è tenuto a fornire all'ufficio unico, planimetrie, elaborati, ed ogni documento utile al servizio.
3. Resta di competenza dei singoli Comuni la procedura relativa alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) e controllo degli impianti di sollevamento ricadenti nel proprio territorio, ferma restando l'inclusione degli impianti di sollevamento da 1 a 15 e la relativa condotta fognaria..

Art. 5

Sistema direzionale

1. Il sistema direzionale della gestione associata si articola come segue:
 - Conferenza dei Sindaci;
 - Responsabile dell'Ufficio Unico.

Art. 6

Conferenza dei Sindaci

1. La "Conferenza dei Sindaci" (d'ora in avanti denominata per brevità Conferenza) è un organo collegiale di indirizzo e vigilanza che si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico.
2. La Conferenza è composta dai Sindaci e dal Segretario Comunale del comune capofila con funzioni di assistenza e verbalizzazione.
3. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati a partecipare, con funzioni consultive senza diritto di voto e senza che la loro presenza possa determinare il numero legale per la sua validità, i soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento degli scopi indicati dalla convenzione. In particolare, i dipendenti ed i consulenti dei Comuni interessati.
4. La Conferenza stabilisce gli indirizzi annuali e pluriennali e gli obiettivi dell'Ufficio Unico, esamina le questioni di interesse comune, delinea le direttive per il responsabile e verifica la rispondenza dell'azione di quest'ultimo ai programmi.
5. La Conferenza è inoltre competente a:
 - proporre ai Consigli Comunali degli Enti associati il convenzionamento con ulteriori Comuni, l'ampliamento dei servizi convenzionati, le modifiche al testo della seguente convenzione;
 - operare affinché l'esecuzione di quanto oggetto della presente convenzione assicuri standard di efficacia e di efficienza adeguati;
 - adottare per il personale impiegato nei servizi convenzionati tutti i provvedimenti di natura funzionale necessari per la loro partecipazione all'attività convenzionata che non siano, per norma di legge o regolamento, di esclusiva competenza dei dirigenti del comune dal quale dipendono;
 - delegare ad uno dei suoi componenti la funzione di collegamento tra la Conferenza dei Sindaci e l'Ufficio Unico;
 - approvare la proposta del piano operativo, di quello degli obiettivi, nonché le risorse finanziarie;
 - porre in essere tutte le azioni ed adottare tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili e necessari per l'attuazione della convenzione e per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1;
 - operare i tentativi per risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano insorgere tra i Comuni aderenti alla convenzione;
6. La Conferenza effettua controlli periodici sull'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.
7. La Conferenza approva le norme per il proprio funzionamento.

Art. 7
Responsabile dell'ufficio associato

1. Il responsabile dell'ufficio unico sarà individuato dal comune capofila, previo parere della conferenza dei sindaci.
2. Il responsabile oltre al ruolo istituzionale svolto nel comune di appartenenza, ha il compito di:
 - recepire ed attuare le direttive generali emanate dalla conferenza dei sindaci;
 - elaborare i programmi delle attività per migliorare il grado di integrazione della presente convenzione;
 - svolgere funzioni di coordinamento, di controllo e di impulso per l'organizzazione dell'ufficio;
 - relazionare periodicamente sul funzionamento dell'ufficio e stato di attuazione degli obiettivi;
 - adottare tutti gli atti necessari inerenti le funzioni ed i procedimenti affidati, ivi compreso tutti gli atti gestionali, tecnici e contabili della gestione unica;
 - sovrintendere e organizzare tutte le attività dell'ufficio;
 - svolgere le funzioni attribuite dalla conferenza dei sindaci;
 - predisporre annualmente il piano di lavoro, sulla base delle esigenze dei singoli comuni, delle risorse attribuite;
 - indire e/o partecipare alle Conferenze di Servizi convocate per l'acquisizione di pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominate, per le materie di propria competenza;
3. L'incarico di direzione dell'ufficio unico verrà conferito successivamente alla stipula della presente convenzione con separato atto, secondo le modalità, le procedure, il regolamento di organizzazione vigenti presso il Comune capofila ed in conformità alle disposizioni di legge.
4. Il Responsabile emana e sottoscrive ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso che verrà predisposto dal responsabile del procedimento o da altri responsabili addetti all'ufficio associato.

Art. 8
Organizzazione e dotazioni dell'ufficio Unico comune

1. Oltre al Responsabile, l'ufficio Unico è inoltre costituito dagli incaricati della Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica dei comuni associati i quali fungono anche da referenti, svolgendo funzioni di collegamento fra l'ente di appartenenza e la gestione associata stessa. Ai suddetti referenti competerà la trasmissione di tutta la documentazione necessaria all'esercizio del servizio associato.
2. Ai suddetti Responsabili, per i necessari spostamenti dalla sede del Comune di appartenenza, sarà riconosciuto il solo rimborso dell'indennità chilometrica (1/5 del costo della Benzina Eni) ove non sia disponibile l'utilizzo di mezzo comunale e previa autorizzazione all'uso del mezzo proprio.
3. L'Ufficio Unico si avvale della collaborazione di dipendenti incardinati nell'Area Tecnica dei comuni convenzionati per le attività di supporto amministrativo, che risultano individuati nell'allegato B alla presente convenzione.
4. I beni, strutture ed attrezzature necessarie per l'ufficio associato, sono indicati nell'allegato C alla presente convenzione e sono messi a disposizione dal Comune capofila.
5. Eventuali modifiche della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ufficio Unico potranno essere stabilite con atto della Conferenza.
6. L'esecuzione del contratto di gestione viene affidata a professionista qualificato che, se non reperibile nell'ambito delle risorse dell'Ufficio associato o degli stessi comuni sarà individuato all'esterno, nel rispetto delle procedure di legge in materia di affidamento dei servizi professionali.

Art. 9
Rapporti finanziari e rendiconto di gestione

1. Dal momento della nomina del Responsabile del Servizio associato e per tutta la durata della convenzione, le spese relative alle funzioni associate sono ripartite tra i Comuni firmatari nella seguente modalità:
 - a) una quota cd "associativa fissa", stabilita in sede di Conferenza, differenziata tra Comuni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, finalizzata ad assicurare il livello di manutenzioni ordinarie e di funzionamento dell'ufficio unico;
 - b) una quota "variabile", determinata da costi manutentivi straordinari o di miglioramento degli impianti da porre a capo dei singoli Comuni.

2. Il riparto della spesa individuata sulla base dei criteri indicati al comma precedente avviene come segue:
 - La quota associativa fissa è versata in due rate semestrali anticipate, ciascuna del 50% dell'intero importo dovuto, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.
 - La quota variabile è versata semestralmente in via posticipata entro il secondo mese successivo alla scadenza del semestre.
3. Il rendiconto è approvato dalla Conferenza dei Sindaci entro il 31 marzo dell'anno successivo, con apposita deliberazione ed inviata a tutti i Comuni, che adotteranno specifici atti di adesione e di liquidazione di un eventuale saldo.
4. La Conferenza dei Sindaci definisce in tempo utile per l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata. In ogni caso, nelle more dell'approvazione dei bilanci annuali si farà riferimento al costo di gestione sostenuto nell'anno precedente.
5. I prospetti relativi al fabbisogno finanziario, dopo l'approvazione da parte della Conferenza, vengono trasmessi ai Comuni associati che stanzieranno nei rispettivi bilanci la propria quota di competenza.
6. Il fabbisogno finanziario della gestione associata, così come individuato dalla Conferenza è definito dai Consigli comunali dei Comuni convenzionati al momento dell'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.
7. Nelle more dell'approvazione consiliare, il Responsabile del Servizio calcola e ripartisce le spese sulla base del fabbisogno preventivato dalla Conferenza.
8. Quando se ne presenti la necessità, i fabbisogni finanziari, gli eventuali criteri di ripartizione adottati, nonché le modalità di rimborso degli oneri a carico dei comuni associati, saranno sottoposti a verifica da parte della Conferenza per eventuali modifiche o conferme.
9. Il comune capofila gestisce le risorse attribuite secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nel bilancio del Comune associato.
10. Il Responsabile della gestione associata, a partire dall'**esercizio finanziario 2018**, redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, dedotte dai bilanci dei Comuni firmatari, e, previa approvazione della Conferenza di Sindaci, lo trasmette ai Comuni associati entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
11. Il comune capofila si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata; eventuali contributi ottenuti a tale titolo da parte dei comuni singoli o da parte del comune capofila, verranno destinati al finanziamento della gestione associata. In caso di economie o eccedenza di risorse la destinazione dei finanziamenti verrà decisa con separato atto della Conferenza.
12. I Comuni si impegnano a versare le quote relative ai costi di gestione per la manutenzione degli impianti nel rispetto delle scadenze stabilite, al fine di garantire la necessaria certezza finanziaria ed il tempestivo finanziamento della spesa,.
13. I lavori di adeguamento e miglioramento gli stessi concordati tra la Struttura tecnica e la Conferenza potranno essere eseguiti solamente dopo che i Comuni interessati dagli interventi avranno provveduto a trasferire le risorse necessarie al Comune Capofila.
14. In nessun caso il comune capofila sarà tenuto ad anticipare nei confronti di terzi le somme relative ai costi di gestione degli impianti dei singoli comuni firmatari, escludendosi qualunque forma di responsabilità solidale tra i comuni firmatari della Convenzione.
15. I Comuni firmatari convengono espressamente che in caso di mancato versamento delle somme dovute al Comune Capofila, ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civile, penale o amministrativo resterà esclusivamente in capo al Comune inadempiente.
16. Qualora nel corso di validità della presente convenzione emergessero esigenze diverse da quelle preventivate è fatta salva la possibilità di rideterminare sia i criteri di definizione dei costi sia le modalità di suddivisione, previa modifica alla convenzione stessa.
17. Le quote finanziarie gravanti su ciascun comune saranno definite in rapporto alla copertura territoriale e funzionale degli impianti interessati e, fino alla installazione di misuratori della portata di reflui provenienti da ciascun comune, secondo percentuali direttamente proporzionate alla rispettiva popolazione (67% per Amantea, 25,20 per Nocera Terinese e 7,68% per Belmonte Calabro).

Art. 10

Costi Condivisi

Fermo restando quanto già precisato nel precedente articolo 9 viene ulteriormente precisato che i costi condivisi sono rappresentati dalle spese di gestione ordinaria, dalle spese relative al consumo di energia elettrica, spese relative a riparazioni straordinarie e spese relative allo smaltimento dei fanghi. Si precisa

ulteriormente che le stazioni di sollevamento saranno oggetto di appalto di gestione unitaria ma il relativo costo della gestione ordinaria e straordinaria, nonché delle spese di energia elettrica sono di esclusiva competenza del Comune proprietario e precisamente:

- a) Stazione di sollevamento primario n.1 e n. 2 nel territorio del Comune di Belmonte Calabro, sono di competenza di tale Comune;
- b) Stazioni di sollevamento primario n. 3,4,5,6,7,8,9,10,11 sono nel territorio di Amantea sono di competenza di tale Comune, fermo restando il misuratore all'ingresso per quantificare la portata proveniente dal Belmonte Calabro;
- c) Stazioni di sollevamento primario n. 12, 13, 14, 15 sono nel territorio di Nocera Terinese anche se la n. 12 e la n. 13 pompano liquami provenienti da Amantea e la n. 14 e n. 15 sono stazioni di sollevamento a servizio dei tre Comuni Nocera Amantea e Belmonte in caso di avaria del collettore pompante. Pertanto queste ultime due stazioni di sollevamento (n. 14 e n. 15) sono di competenza del Comune di Nocera Terinese, salva diversa dimostrazione.

Art. 11

Durata - Entrata in vigore - Adesioni - Scioglimento

1. La presente convenzione ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione ed una **durata di anni 5 (cinque)**.
2. Diviene operativa dal momento della nomina del Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 7.
3. La convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso dai Consigli Comunali dei comuni aderenti con apposita deliberazione.
4. La presente convenzione ha carattere aperto, nel senso che i Comuni che la sottoscrivono danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di altri Comuni. L'adesione avviene con deliberazioni degli organi competenti e sottoscrizione della convenzione.
5. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dal Consiglio Comunale di tutti (oppure: dei due terzi) i Comuni convenzionati, oppure per effetto di disposizioni di legge che dispongano altre modalità di gestione del servizio. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune. Lo scioglimento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 12

Recesso

1. Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascun comune non prima di due anni dalla costituzione della gestione associata, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri Comuni ed alla Conferenza dei Sindaci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico del comune recedente le spese fino alla data di operatività del recesso.
3. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.
4. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
5. Ai Comuni convenzionati non è consentito il recesso parziale.

Art. 13

Sostituzione

1. In caso di inerzia dell'ente Capofila, la Conferenza dei Sindaci invita lo stesso a provvedere entro un congruo termine decorso il quale al viene nominato un sostituto.

Art. 14

Pubblicità della convenzione

1. Alla presente convenzione deve essere assicurata ampia pubblicità.

2. Copia della stessa deve essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

Art. 15

Segreto d'ufficio-Trattamento dati personali

1. Gli addetti all'uffici unico, sono tenuti al segreto d'ufficio per ogni informazione/dato/notizia che assumono in relazione alle competenze assegnate. Sono altresì responsabili e/o incaricati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e succ. mod. di eventuali trattamenti di dati.

Art. 16

Norma di rinvio

Fermo restando quanto stabilito nei precedenti articoli 9 e 10 in merito ai rapporti economici fra gli Enti convenzionati, le modalità di liquidazione sono precisate, sulla scorta dei criteri e degli indirizzi definiti in sede di conferenza dei sindaci, dall'ufficio unico entro 30 giorni dall'insediamento.

Art. 17

Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti alla gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Si fa inoltre rinvio al D.lgs. 152/2006 nonché alle ulteriori normative statali o regionali vigenti nelle materie oggetto della convenzione, nonché alla legge 7/8/1990 n. 241 e succ. mod. ed integrazioni.

3. La presente convenzione, è esente da imposta di bollo ex art. 16 Tab. B del D.P.R. n. 642/1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 c. 2 del D.P.R. 131/1986.

IL SINDACO

COMUNE DI NOCERA TERINESE

Avv. Fernanda Gigliotti _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

COMUNE DI AMANTEA

Dott.ssa Anna Aurora Colosimo _____

IL SINDACO

COMUNE DI BELMONTE CALABRO

Dott. Francesco Bruno _____

Allegato "A"

DOTAZIONE DI PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO

(indicare i nominativi del personale facente parte del servizio associato,
specificando le attribuzioni di P.O. e gli eventuali part time)

Comune Categoria	Comune di	Comune di	Comune di
Dirigente			
D6			
D5			
D4			
D3			
D2			
D1			
C4			
C3			
C2			
C1			
B6			
B5			
B4			
B3			
B2			
B1			
A4			
A3			
A2			
A1			

**BENI STRUMENTALI DI PROPRIETA' COMUNALE
MESSI A DISPOSIZIONE PER L'AVVIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA**

COMUNE	Comune di	Comune di	Comune di
BENI			
Locali			
Mobilio			
Strumenti informatici			
Strumenti operativi			
Autovetture			
Macchinari vari			
Altro			

-La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il Commissario Straordinario
f.to Dott.ssa Anna Aurora COLOSIMO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°298/2017) a partire dal **16.05.2017** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.;

-

Per la pubblicazione all'albo pretorio
F.to: **Francesco CORDIALE**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.
Dalla Residenza Municipale, li **16.05.2017**.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **16.05.2017** al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

1 decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL):

1 perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE